

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale di pulizia camini.

Il Sindaco riferisce:

- l'art. 14 della L.R. 20.08.1954, n. 24, riguardante il servizio antincendi prevede che l'attività di regolare manutenzione delle camere da fumo, in funzione di prevenzione degli incendi, sia promossa a livello comunale ove non sia intervenuto un regolamento provinciale;
- per favorire la formazione a livello provinciale di una disciplina minima uniforme in materia, la Giunta Provinciale con delibera n. 1524 dd. 20.07.2012 ha approvato il "Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido" che fa da riferimento per tutti i comuni della Provincia;
- le disposizioni contenute in detto regolamento devono essere recepite a livello comunale e possono essere ulteriormente dettagliate alla luce delle specifiche esigenze del territorio;
- le diverse esigenze emerse nel corso degli ultimi anni inducono a disciplinare autonomamente la materia così da produrre, tra l'altro, economicità di spesa per l'amministrazione e gradimento dell'operato per l'utente;
- sulla base della predetta documentazione, gli uffici hanno predisposto lo schema di regolamento comunale, nel testo che si allega alla presente, composto da n. 8 articoli, che si propone di approvare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e condivise le considerazioni svolte al suo interno;

Visto l'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24;

Visto il Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell'articolo

14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, emanato con D.P.P. n. 15-90/Leg dd. 09.08.2012; Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in particolare gli art. 5 e 26, comma 3 lett. b);

Ritenuto pertanto opportuno adottare un regolamento per la disciplina del servizio di pulizia dei camini ai sensi dell' art. 14 della L.R. 24/54, che sia confacente alle esigenze e alle aspettative sia dell'utenza che dell'amministrazione;

Visto l'allegato testo del Regolamento comunale di pulizia dei camini che si compone di n. 8 articoli e che si propone per l'approvazione;

Acquisito, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L, il parere positivo di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal Segretario comunale;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L, non comportando il presente atto impegni immediati di spesa;

Dopodichè Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della

votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n.14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. Consiglieri presenti e votanti;
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento comunale di pulizia camini composto da n. 8 (otto) articoli, nel testo allegato "A", al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il sopra approvato regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della presente deliberazione.
3. Di riconoscere il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, c. 3, del T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.92 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.